



AIPAI

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERITI LIQUIDATORI
ASSICURATIVI INCENDIO E RISCHI DIVERSI

STATUTO

(Titoli I ÷ VIII)

REGOLAMENTO

(Titoli IX ÷ XIII)

CODICE DEL SOCIO

(Titolo XIV)

Approvato nell'assemblea straordinaria del 22 ottobre 2020



MEMBRO DELLA FUEDI A.E.
FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES UNIONS PROFESSIONNELLES
D'EXPERTS EN DOMMAGES APRÈS INCENDIE
ET RISQUES DIVERS, ASSOCIATION EUROPÉENNE



STATUTO

TITOLO I

Costituzione e scopi dell'associazione

Art. 1.1

L'Associazione - apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro - si conforma ai principi di cui alla Legge n. 4/2013.

È costituita da persone fisiche la cui attività principale è incentrata nel campo delle perizie e liquidazioni assicurative dei danni da incendio e rischi diversi con esclusione:

- delle attività di cui agli artt. 156 ss. del Codice delle Assicurazioni Private (e successive modifiche).
- della quantificazione dei danni fisici e biologici a persone.

e prende la denominazione di "ASSOCIAZIONE ITALIANA PERITI LIQUIDATORI ASSICURATIVI INCENDIO E RISCHI DIVERSI" abbreviata in AIPAI.

Sono ammessi all'associazione sia i liberi professionisti che esercitano l'attività in proprio e/o in forma associata, sia i soggetti che operano alle dipendenze di periti assicurativi o di società indipendenti, intese come quelle Società che garantiscono completa terzietà rispetto alle Parti, aventi come oggetto sociale l'attività del "Perito Assicurativo".

L' AIPAI è rappresentata dal suo Presidente.

Art. 1.2

L'Associazione, l'ufficio di presidenza e quelli amministrativi, nonché la sede di coordinamento dell'attività associativa hanno sede presso la residenza del Presidente in carica.

Gli scopi di AIPAI sono :

- a) la rappresentanza istituzionale della "Libera professione intellettuale non ordinistica" propria della Categoria, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo nei confronti di : Compagnie di Assicurazioni, ANIA, Enti Pubblici ed altre organizzazioni di Categoria anche all'estero, ed anche mediante incarichi a società o consulenti esterni, in particolare esperti nella comunicazione, adottando tutti gli strumenti utili e necessari alla valorizzazione del perito, con specifico riferimento alla qualità della professione ed alla sua unicità.
- b) La promozione dei principi dell'etica professionale nello svolgimento dell'attività degli associati vincolandoli alle norme di condotta descritte nel presente Statuto, nel Regolamento e nel Codice del Socio AIPAI
- c) La tutela degli interessi degli associati e delle Parti sui quali incide la prestazione professionale.



- d) La ricerca di soluzioni ai problemi legati all'esercizio della professione.
- e) L'organizzazione e la verifica della formazione dei Soci anche facendo ricorso ad istituti terzi indipendenti.
- f) La garanzia nel tempo dell'aggiornamento professionale dei propri iscritti a tutela delle Parti.
- g) La promozione di forme di garanzia a tutela dell'utenza ai sensi della Legge 4 del 14/01/2013.



TITOLO II

I Soci

Art. 2.1

I soci si suddividono in :

- **Junior**
- **Effettivi**
- **Senior**
- **Onorari**
- **Honoris Causa**

È anche prevista la possibilità di aderire ad AIPAI, nel rispetto delle norme etiche e di retto comportamento di cui al presente statuto, senza rivestire il ruolo di soci ma quello di :

- **Aderenti**

I requisiti che caratterizzano tali categorie ed i criteri di ammissione sono esposti nel Regolamento.

Solo i soci **Effettivi** ed i soci **Senior**, purché in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto al voto, e sono eleggibili negli organi di rappresentanza se hanno maturato il tempo minimo previsto per la candidabilità.



TITOLO III

Doveri del socio e perdita della qualità di socio

Art. 3.1

I Soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme dell'etica professionale impegnandosi a svolgere la loro attività in regime di libera concorrenza ma con onestà, correttezza, obiettività, indipendenza, imparzialità, competenza, professionalità, riservatezza, trasparenza e dignità. Il Socio devono uniformare il proprio comportamento alle disposizioni di Legge vigenti ed a principi di dignità e decoro, evitando situazioni e comportamenti che possano recare discredito all'Associazione ed alla Categoria professionale.

Essi sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, del Codice del Socio AIPAI e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 3.2

La qualità di Socio si perde per:

- decesso,
- decadenza,
- dimissioni,
- indegnità.

Il mancato versamento della quota annuale priverà il Socio del diritto di voto all'Assemblea nonché di partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione fino al momento della regolarizzazione del pagamento.

In caso di mancata effettuazione del versamento di due quote associative annuali il Socio decade dalla propria qualifica senza necessità di preventiva delibera da parte degli organi dell'associazione.

Le dimissioni eventuali dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo lettera o posta elettronica e saranno portate a conoscenza degli altri Soci in occasione della successiva Assemblea Generale.

I Soci che non avessero presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ciascun anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo e saranno tenuti al versamento della quota annuale associativa.

In ogni caso il Socio uscente o gli eredi del Socio defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della quota del fondo comune.

Il mancato rispetto delle norme, delle deliberazioni e, in generale, ogni comportamento non consono alla natura ed agli scopi dell'Associazione e delle Leggi vigenti, è da considerarsi motivo di indegnità che può dar luogo alla sospensione ed anche all'espulsione del Socio.

Per i casi di indegnità, ogni notizia o informazione divenuta di pubblico dominio, comunque pervenuta all'Associazione, può comportare, sentito se del caso il socio interessato, la sospensione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, con contestuale temporanea cancellazione dagli elenchi pubblici previsti



dalla Legge 4 del 14/01/2013, senza necessità di preventiva delibera o specifica dichiarazione da parte degli organi dell'Associazione.

Su eventuali provvedimenti, entro 6 mesi dall'intervenuta sospensione, è chiamato a giudicare il Collegio dei Probiviri.

Art. 3.3 Infrazioni

Le infrazioni, ai doveri professionali e/o a quelli di Socio, segnalate all'AIPAI sotto forma di denuncia scritta, motivata e firmata ed indirizzata al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Probiviri, saranno oggetto della procedura prescritta dal Regolamento interno.



TITOLO IV

Organi sociali

Art. 4.1

Gli organi societari sono :

- l'Assemblea ;
- il Consiglio Direttivo ;
- il Collegio dei Probiviri ;

Art. 4.2 L'Assemblea.

- a) I Soci sono convocati in **Assemblea ordinaria** dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 15 febbraio dell'anno successivo di ogni esercizio sociale, mediante comunicazione scritta o mediante posta elettronica indirizzata a ciascun Socio, contenente l'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la determinazione del numero dei Soci aventi diritto alla partecipazione occorre far riferimento all'Elenco dei Soci che viene pubblicato nel sito dell'Associazione ai sensi della Legge 4 del 14/01/2013
- b) Le **Assemblee straordinarie**, sono convocate dal Consiglio Direttivo, nei modi di cui al punto precedente, potranno essere sollecitate a tale organo da un numero di Soci che rappresenti complessivamente almeno il 15% della totalità degli aventi diritto al voto mediante richiesta da inoltrarsi con lettera raccomandata o PEC contenente l'ordine del giorno e le ragioni dell'urgenza.
Per la determinazione del numero dei Soci aventi diritto alla partecipazione occorre far riferimento all'Elenco dei Soci che viene pubblicato nel sito dell'Associazione ai sensi della Legge 4 del 14/01/2013.
- c) In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, decorsi 60 giorni dalla ricezione della richiesta senza che si sia provveduto alla convocazione dell'Assemblea, è data facoltà di presentare ricorso da parte anche di un solo richiedente al Presidente del Tribunale della Sede dell'Associazione perché assuma a tal fine i provvedimenti opportuni.
- d) Hanno diritto di partecipare al voto durante l'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.
- e) I Soci possono farsi rappresentare in qualsiasi tipo di votazione esclusivamente da altri Soci, aventi anche essi diritto al voto.
- f) Non è ammessa più di una delega per ogni Socio.
- g) L'Assemblea delibera sul Bilancio Consuntivo e Preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e giudica l'operato del Consiglio Direttivo.



- h)** In seduta ordinaria, quando ricorre, l'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Probiviri :
- 9 (nove) membri del Consiglio Direttivo ;
 - 3 (tre) membri del Collegio dei Probiviri.
- i)** L'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ricorre il caso, due Scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento alla stessa.
Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige verbale che, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea ed eventualmente dagli Scrutatori, deve essere inviato ai soci o pubblicato sul sito dell'Associazione entro sessanta giorni.
- j)** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza in proprio e per valida delega del 50% dei Soci.
Se i Soci intervenuti sono in numero minore, l'Assemblea, già convocata in seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
- k)** Per le modifiche dello Statuto, del Regolamento e del Codice del Perito su proposta scritta del Consiglio Direttivo o di almeno il 20% dei soci aventi diritto al voto occorrerà la presenza in prima convocazione, anche attraverso valida delega, di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti anche per delega. In seconda convocazione potrà validamente deliberare con la presenza in proprio e/o valida delega di almeno il 50% più uno dei Soci aventi diritto al voto.
- l)** E' consentito per le Assemblee, ordinarie e straordinarie, l'utilizzo di sistemi a distanza, online o in forma mista(diretta e online), purché preventivamente validati dal Consiglio Direttivo; non è ammesso il voto per delega se viene espresso online, restano ferme le altre condizioni: Convocazione dell'assemblea e partecipazione al voto; nel caso di votazioni per le elezioni del CD e dei Probiviri deve essere garantita la segretezza e la correttezza anche del voto on line.
- m)** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorrerà in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto, non è ammesso il voto per delega e la partecipazione on line.

Art. 4.3 Il Consiglio Direttivo

- a)** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) Consiglieri, eletti tra tutti i Soci candidabili, Effettivi o Senior .
- b)** Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni.
- c)** In caso di dimissioni, esclusione, impedimento duraturo o qualunque altra circostanza che renda vacante la carica di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo in graduatoria dei non eletti.
- d)** I membri del Consiglio Direttivo, nominano nel proprio seno: il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.



Tali nomine verranno effettuate nella prima riunione del Consiglio Direttivo appena eletto che sarà convocata a cura del Presidente uscente del Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dall'Assemblea che ha provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.

La riunione sarà presieduta dal Presidente uscente del Collegio dei Probiviri il quale, sentiti i Consiglieri appena eletti, indicherà le modalità di votazione.

e) Le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere non possono essere ricoperte dallo stesso Consigliere per più di due mandati consecutivi.

La rieleggibilità si riacquista dopo che sia trascorso almeno un mandato triennale completo.

f) Il Consiglio Direttivo non può affidare più di una carica ad ogni Consigliere.

g) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta motivata richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno quattro volte all'anno per predisporre il Bilancio consuntivo e quello preventivo e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale annuale da proporre all'Assemblea.

h) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Esso procede anche all'eventuale nomina di Consulenti esterni, determinandone i compiti ed approvandone i compensi nell'ambito del bilancio annuale.

i) il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del revisore dei conti.

Art. 4.4 Il Collegio dei Probiviri.

a) Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 (tre) Soci Senior che sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci e dura in carica tre anni,

b) Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno il Presidente

c) In caso di dimissioni, esclusione, impedimento duraturo o qualunque altra circostanza che renda vacante la carica di un Proboviro, il Collegio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo in graduatoria dei non eletti.

d) Il Collegio dei Probiviri è incaricato di comporre tutte le questioni che sorgano all'interno dell'Associazione (tra questa ed i Soci e tra i Soci stessi) secondo le norme dettate dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice AIPAI

Art. 4.5 Il Revisore dei conti

a) Il Consiglio Direttivo provvede a nominare un Revisore dei conti.

b) Spetta al Revisore dei Conti controllare la regolarità dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione, vigilare sulla tenuta della contabilità relativa, verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Associazione.

c) Il Revisore dei Conti redige relazione degli accertamenti effettuati su apposito libro dei verbali e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo.



- d) La durata in carica del Revisore dei conti è prevista per 3 anni.
- e) Il Revisore dei Conti deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.



TITOLO V

Mezzi Finanziari

Art. 5.1

Il fondo comune dell'AIPAI è costituito:

- dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative annuali ;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio ;
- da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti ;
- da eventuali contributi di enti pubblici e privati ;
- da corrispettivi di prestazioni effettuate dall'associazione nello stretto ambito delle attività statutarie.

Art. 5.2

- a) Il Consiglio Direttivo non può proporre spese di importo superiore alle entrate previste per la gestione nella quale le prime devono essere effettuate.
- b) In ogni caso deve tener conto delle effettive disponibilità dell'Associazione.
- c) Il Consiglio Direttivo, dopo avere ottenuto l'approvazione dei conti da parte del **Revisore dei conti**, fa rapporto consuntivo all'Assemblea che delibera sulla gestione e sulla situazione economica e finanziaria dell'Associazione.
- d) L'Assemblea delibera anche sulle entrate dell'anno successivo, stabilendo il bilancio preventivo.
- e) L'esercizio sociale chiude il **31** Dicembre di ciascun anno.
- f) Entro il **31 Gennaio** successivo la chiusura dell'esercizio sociale verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Art. 5.3 I rimborsi spese

Le cariche sociali non danno diritto ad alcuna remunerazione, salvo il rimborso spese per i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

Art. 5.4

Tutte le somme disponibili alla Tesoreria devono essere depositate su uno o più conti correnti bancari presso Istituti prescelti dal Consiglio Direttivo.

L'operatività deve essere prevista a firma congiunta del Tesoriere, del Presidente e del Vicepresidente per le operazioni di straordinaria amministrazione, ed a firma disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione.

I c/c devono essere amministrati dal Tesoriere ma accessibili in remoto (: tipo home-banking) per sola



consultazione, a tutto il Consiglio Direttivo.



TITOLO VI

Controversie sulla interpretazione dello Statuto, del Regolamento e del Codice del Socio AIPAI

Art. 6.1

Le controversie che sorgano in seno all'Associazione e che riguardino l'interpretazione dello Statuto, del Regolamento e del Codice del Socio AIPAI saranno giudicate dal Collegio dei Probiviri.



TITOLO VII

Regolamento interno e codice del Socio

Art. 7.1

Il regolamento interno, approvato dall'assemblea, fissa le condizioni atte ad assicurare l'applicazione del presente Statuto.

Art. 7.2

Il Codice AIPAI approvato dall'Assemblea indica le Norme regolanti il comportamento del Socio nell'espletamento dell'attività peritale.



TITOLO VIII

Scioglimento

Art. 8.1

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla destinazione del patrimonio.



REGOLAMENTO

TITOLO IX

Soci ed Aderenti

Art. 9.1 I Soci

I Soci si suddividono in :

- a) Soci **JUNIOR** : sono persone che soddisfano i requisiti di cui all'Art. 1 dello Statuto, ma che **non sono ancora in possesso, alla data della domanda di adesione ad AIPAI, di tutti i requisiti previsti dalla Norma UNI 11628/2016** “Attività professionali non regolamentate - Periti Liquidatori Assicurativi (escluso il ramo RC Auto e relativi danni) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” (o successive).

Decorso 4 (quattro) anni dall'iscrizione, il Socio Junior si intenderà dimissionato qualora non abbia:

- ottenuto la Certificazione in base dalla Norma UNI 11628 /2016 (o successive) ;
- oppure maturato tutti i requisiti previsti dalla Norma UNI 11628 /2016 (o successive) e superato l'esame interno previsto dall'Art. 10.11 Titolo X del presente Regolamento.

Essi partecipano alla vita associativa senza avere diritto al voto.

- b) Soci **EFFETTIVI** : sono i professionisti periti liquidatori assicurativi nazionali. Acquisiscono tale titolo i Soci Junior dopo almeno due anni di iscrizione, ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, e dopo avere:

- conseguito la Certificazione di 1° livello (profilo di base) in base dalla Norma UNI 11628/2016 “Attività professionali non regolamentate - Periti Liquidatori Assicurativi (escluso il ramo RC Auto e relativi danni) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” (o successive) ;
- oppure ottengono il parere favorevole del Consiglio Direttivo, dopo avere superato l'esame interno previsto dall'Art. 10.11 del presente Regolamento.

I Soci Effettivi ottengono il diritto ad essere candidabili a tutte le cariche od agli incarichi dell'Associazione, dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni completi dalla loro data di iscrizione in AIPAI come Socio Effettivo.

- c) Soci **SENIOR** : sono i professionisti periti liquidatori assicurativi europei che, dopo otto anni di iscrizione all'Associazione, hanno :



- conseguito la Certificazione di 2° livello (profilo avanzato) in base dalla Norma UNI 11628/2016 “Attività professionali non regolamentate - Periti Liquidatori Assicurativi (escluso il ramo RC Auto e relativi danni) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” (o successive) ;
- oppure ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo, dopo avere superato l'esame interno previsto dall'Art. 10.10 Titolo X del presente Regolamento.

Sono pure accolti a livello di Soci Senior i periti assicurativi iscritti ad Associazioni professionali straniere aderenti alla FUEDI (Fédération européenne des unions professionnelles d'experts en dommages après incendie et risques divers) che abbiano raggiunto pari riconoscimento nel loro paese.

Essi debbono comunque risiedere e lavorare in Italia e provenire da un'Associazione che abbia inserito nel suo Statuto o Regolamento una analoga condizione.

- d) Soci **ONORARI** : sono soci che avendo cessato l'attività, vengono invitati dal Consiglio Direttivo, a continuare a far parte dell'Associazione. I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa, partecipano alla vita associativa senza rientrare nell'elettorato attivo e passivo.
- e) Socio "**HONORIS CAUSA**": è un riconoscimento attribuito su designazione del Consiglio Direttivo e ratifica dei Probiviri a quanti abbiano acquisito particolari meriti nel campo scientifico o professionale, di cui all'Art.1.1 dello Statuto, tali da onorare con la loro presenza l'Associazione. I Soci “Honoris Causa” sono esentati dal pagamento della quota associativa, partecipano alla vita associativa senza rientrare nell'elettorato attivo e passivo. Trascorso un periodo di 4 (quattro) anni, può fare domanda di adesione ad AIPAI come Socio Effettivo o Senior.

Art. 9.2 Gli Aderenti

Gli Aderenti non rivestono la qualifica di Soci.

Per essere ammesso all'AIPAI in qualità di Aderente, il candidato, dell'età non inferiore ad anni 22, deve dimostrare:

- di possedere i requisiti di cui agli Artt. 10.2, 10.5, Titolo X del presente regolamento;
- di non aver riportato condanne penali per delitti;
- di operare come collaboratore e/o dipendente di un socio AIPAI da almeno un anno.

Cessando questi requisiti l'Aderente decade dal diritto di far parte dell'Associazione.

L'Aderente non ha diritto ad utilizzare il logo dell'Associazione, il distintivo e/o altri simboli riservati ai soci, potrà al contrario utilizzare il logo predisposto per l'Aderente.

Ottenuta l'ammissione l'Aderente dovrà pagare il contributo associativo così come stabilito dal CD .

Valgono per l'Aderente, mutatis mutandis, le norme di cui agli Artt. 11.8, 11.9 e 11.10 del Titolo XI del Regolamento e le norme contenute nel Codice del Socio AIPAI.



Gli Aderenti non hanno diritto a partecipare alle Assemblee di cui allo Statuto dell'Associazione.

Potranno al contrario partecipare alle manifestazioni indette da AIPAI alle condizioni che verranno di volta in volta indicate, previo pagamento di una quota di iscrizione.

Potranno analogamente partecipare ai corsi tenuti o patrocinati da AIPAI alle condizioni che verranno indicate, sempre previo pagamento di una quota di iscrizione.

Per gli Aderenti vale quanto previsto agli Artt. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 del Titolo IV del Regolamento.

L'Aderente potrà chiedere ed ottenere da AIPAI, alla stregua di quanto possibile per i Soci (in ottemperanza a quanto previsto dagli Articoli 6, 7 e 8 della Legge 4/2013), un'attestazione dei requisiti necessari per l'attività che egli svolge all'interno della struttura per la quale opera.

La domanda dovrà essere corredata da una motivata richiesta del Socio AIPAI presso il quale l'Aderente opera, che dovrà dar conto della preparazione raggiunta per l'attività per la quale si richiede l'attestazione.

L'Attestazione, dopo un esame gestito da AIPAI secondo insindacabile valutazione dell'associazione, viene rilasciata per singoli campi di attività ed in particolare, a solo titolo di esempio, per : Danni di acqua su polizze GF; Danni di incendio; Danni tutti su polizza GF; Danni di furto; Danni di Responsabilità Civile no motor, relativamente ai soli danni di modesta entità (cosiddetti di frequenza).

Per potere accedere all'esame l'Aderente dovrà versare un contributo spese fissato da AIPAI, non rimborsabile in caso di esito negativo.

Tra una richiesta e la successiva, e quindi anche in caso di esito negativo, dovrà trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.



TITOLO X

Requisiti dei Soci

Art. 10.1

I Soci dovranno possedere i requisiti di cui agli art. 10.2,10.3,10.4,10.5,10.6,10.7,10.8 del Titolo X

Art. 10.2 Nazionalità

I Soci devono avere la nazionalità di uno degli stati dell'Unione Europea.

Art. 10.3 Certificazione

I Soci devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Norma UNI 11628 /2016 (o successive), anche se non hanno conseguito la certificazione.

In alternativa, entro 4 (quattro) anni dalla data di ammissione in AIPAI come socio Junior devono dimostrare di aver :

- conseguito la Certificazione di 1° livello (profilo di base), o di 2° livello (profilo avanzato) in base dalla Norma UNI 11628/2016 “Attività professionali non regolamentate - Periti Liquidatori Assicurativi (escluso il ramo RC Auto e relativi danni) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” (o successive) ;
- ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo, dopo aver superato l'esame interno previsto dall'Art. 10.11 del presente Regolamento.

Art. 10.4 Professionisti

I Soci devono esercitare l'attività di professionista perito assicurativo per conto proprio o quale facente parte a qualsiasi titolo di una struttura di un Socio Effettivo o Senior e/o nell'ambito di Società di perizia indipendenti, intese come quelle Società, operanti in uno degli stati dell'Unione Europea, che garantiscono completa terzietà rispetto alle Parti; l'attività deve essere stata svolta con continuità, frequenza e prevalenza, da almeno :

Socio Effettivo

- 8 anni nel caso di Diploma di Istruzione Secondaria
- 5 anni nel caso di Diploma Universitario (laurea di primo livello)
- 3 anni nel caso di Laurea Magistrale

Socio Effettivo Senior

- 16 anni nel caso di Diploma di Istruzione Secondaria
- 13 anni nel caso di Diploma Universitario (laurea di primo livello)
- 11 anni nel caso di Laurea Magistrale

L'attività di professionista dovrà essersi svolta principalmente nel settore delle perizie e liquidazione di danni Incendio, Furto e Rischi Diversi, con esclusione:

- dei danni alle cose derivanti dalla circolazione dei veicoli, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla disciplina di cui al Titolo II del Codice delle Assicurazioni Private;
- della quantificazione dei danni fisici e biologici a persone.



Art. 10.5 Professionisti dipendenti

In alternativa all'attività di titolare, i Soci devono esercitare con continuità, frequenza e prevalenza, ferme le stesse tempistiche e limitazioni previste all'Art. 10.4, l'attività di perito assicurativo quale collaboratore e/o dipendente di un Socio Effettivo o Senior e/o nell'ambito di Società di perizia indipendenti, intese come quelle Società che garantiscono completa terzietà rispetto alle Parti.

Art. 10.6 Età

Il Socio deve avere un'età non inferiore a 28 anni

Art. 10.7 Altre associazioni

Non deve essere iscritto ad altre associazioni nazionali di persone fisiche aventi scopi analoghi a quelli dell'AIPAI

Art. 10.8

Il Socio deve essere stato ammesso all'Associazione secondo quanto previsto dal Titolo XI di questo Regolamento.

Art. 10.9

Il Socio deve osservare le norme previste dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice del Perito.

Art. 10.10

Il Socio deve essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 10.11 Esami interni per l'ammissione dei Soci

Il Socio deve aver superato gli esami per il conseguimento delle diverse qualifiche così come previsto dallo Statuto ed oggetto di separata specifica regolamentazione.

Questi esami verranno effettuati da apposita commissione della quale faranno parte, come membri di diritto, il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Presidente del Collegio dei Probiviri, nonché cinque membri scelti dal Consiglio Direttivo fra i Soci Seniores e rappresentanti terzi.

L'esame per il conseguimento delle diverse qualifiche di Socio, come previsto dallo Statuto, è conforme allo "schema di certificazione" della Norma UNI, riconosciuto da AIPAI.

Art. 10.12 Formazione permanente

I Soci Effettivi ed Senior sono tenuti all'aggiornamento professionale costante, attraverso eventi formativi riconosciuti dalla Norma UNI 11628/2016 "Attività professionali non regolamentate - Periti Liquidatori Assicurativi (escluso il ramo RC Auto e relativi danni) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza" (o successive).

Art. 10.13

Ogni Socio dovrà dare dimostrazione entro il 30. 11 di ogni anno, facendo pervenire alla Segreteria dell'Associazione i relativi attestati:

- di aver rinnovato la Certificazione UNI di cui è in possesso;

in alternativa di aver partecipato ad eventi formativi riconosciuti per il mantenimento della Certificazione in base alla Norma UNI 11628/2016 (o successive) per un numero minimo di ore e/o crediti non inferiore a 16; sarà consentito compensare i crediti in un arco temporale di 36 mesi, fermo



l'obbligo a conseguire un numero minimo di 10 crediti/anno. Il CD come previsto dalla normativa vigente provvede a rendere pubblica la formazione svolta da ciascun socio.

Negli elenchi dei Soci, resi pubblici ai sensi della Legge 4/2013, per ogni singolo Socio, viene differenziato ed evidenziato: il conseguimento della certificazione a Norma UNI e l'adempimento della formazione permanente svolta, nonché la società di appartenenza

Art. 10.14

Fermi restando i requisiti di cui sopra, ogni Socio che abbia superato gli esami per la conformità alla Norma UNI 11628/2016 "Attività professionali non regolamentate - Periti Liquidatori Assicurativi (escluso il ramo RC Auto e relativi danni) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza" (o successive), di 1° livello (profilo di base), o di 2° livello (profilo avanzato) sarà esonerato dal sostenere gli esami previsti all'Art. 10.11, per le qualifiche di Socio Effettivo e Socio Effettivo Senior.

Gli eventi formativi che l'Associazione riconosce, sono quelli validi per il conseguimento della Certificazione UNI di Enti riconosciuti da AIPAI o di schemi di certificazione riconosciuti da AIPAI.

Sono parificati a crediti formativi quelli afferenti l'attività di docenza nel medesimo settore.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ottenuta la documentazione di cui sopra dopo verifica, su richiesta potrà provvedere a rilasciare al Socio attestato ai sensi della Legge 4/2013.

Art. 10.15

Ogni socio deve essere in possesso di copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale, per un massimale minimo (unico) deliberato dal Consiglio Direttivo.



TITOLO XI

Ammissioni, dimissioni e sanzioni

Art. 11.1 Socio Junior

Per essere ammesso all'AIPAI in qualità di **Socio Junior**, ogni candidato deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti del presente Regolamento circa:

- Art. 10.2 Nazionalità
- Art. 10.6 Età
- Art. 10.7 Altre associazioni

Decorsi 4 (quattro) anni dall'iscrizione, il Socio Junior si intenderà dimissionato qualora non abbia :

- ottenuto la Certificazione di 1° livello (profilo di base), o di 2° livello (profilo avanzato) in base dalla Norma UNI 11628/2016 "Attività professionali non regolamentate - Periti Liquidatori Assicurativi (escluso il ramo RC Auto e relativi danni) - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza" (o successive) ;
- oppure maturato tutti i requisiti previsti dalla Norma UNI 11628 /2016 (o successive) e superato l'esame interno previsto dall'Art. 10.11 del presente Regolamento.

Art. 11.2 Professionisti dipendenti aspiranti Soci

Tutti gli aspiranti Soci che dichiarano di collaborare o di avere collaborato, oppure di essere dipendenti di un Socio Effettivo, o Senior, o di Società di perizie indipendenti, intese come quelle Società che garantiscono completa terzietà rispetto alle Parti, dovranno far pervenire, sottoscritta dal Socio titolare dello studio di appartenenza o dal legale rappresentante della Società, presso il quale egli collabora o ha collaborato, una relazione indirizzata al Consiglio Direttivo.

In detta relazione dovrà essere fornita la prova scritta e documentale del periodo di collaborazione dell'aspirante Socio, nonché della continuità, frequenza e prevalenza del lavoro di quest'ultimo.

Art. 11.3

In Socio non avere riportato condanne penali per delitti.

Art. 11.4

I periodi previsti dall'Art. 10.4 si riducono di un anno, fino ad un massimo di 3 (tre), per ogni corso di formazione specialistica ufficialmente riconosciuto dall'Associazione, della durata di almeno 100 ore ciascuno, che i Candidati possano dimostrare di aver frequentato e superato.

Art. 11.5

Per essere ammesso nell'Associazione, l'aspirante Socio dovrà :

- a) Inoltare domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo corredata della documentazione necessaria, compresa l'autorizzazione a trattare i dati personali.



- b) Impegnarsi per iscritto ad osservare, in caso di ammissione, lo Statuto, il Regolamento ed Codice del Perito, dei quali documenti dovrà acquisire preventiva conoscenza.

Art. 11.6

- a) Il Consiglio Direttivo esamina la domanda inoltrata dal Candidato, e verifica la sussistenza di tutti i requisiti necessari, eventualmente richiedendo integrazioni e chiarimenti.
- b) Nel caso di decisione favorevole, il Consiglio provvederà a comunicare via posta elettronica l'istanza di adesione del Candidato ai Soci, evidenziando loro la facoltà di proporre eventuali osservazioni contrarie, scritte e motivate sul candidato, entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione. Esaminata la corrispondenza di quei Soci che avessero risposto, il CD avrà cura di approfondire le eventuali opinioni contrastanti e le difformità di giudizio. Il contenuto delle risposte e la corrispondenza relativa è soggetta a tutela della privacy dei vari soggetti. Il Consiglio prenderà, quindi, le proprie decisioni definitive di ammissione o ricusazione della domanda formulata dal candidato.
- c) Nel caso di decisione negativa, non favorevole, il Consiglio provvederà a darne comunicazione solo al Candidato respinto ed al Collegio dei Probiviri.
- d) I Candidati soci respinti, entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione del Consiglio Direttivo, hanno facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri che in tal caso avrà cura di approfondire le eventuali opinioni contrastanti e le possibili difformità di giudizio. Al Collegio dei Probiviri dovrà essere trasmessa tutta la documentazione prodotta dal Candidato con la propria domanda e tutta quella inerente la prova d'esame sostenuta. Tale documentazione resta riservata all'interno dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri potrà eventualmente anche decidere di far riesaminare il Candidato da una nuova "Commissione d'esame", sempre da nominarsi da parte del Consiglio Direttivo, composta però da membri differenti dalla precedente.
- e) Ottenuta l'ammissione, il Socio dovrà pagare i contributi associativi stabiliti.
- f) Nel caso che la domanda venga respinta, il Candidato non potrà presentare nuova domanda prima che siano decorsi quattro anni dalla precedente.

Art. 11.7

Il Socio dimissionario e/o dimissionato, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione, non potrà più fare uso del logo, del distintivo e/o di altro simbolo di appartenenza all'Associazione.

Art. 11.8 Infrazioni

Chiunque in ambito associativo, abbia avuto notizia di infrazioni allo Statuto, ai Regolamento o al Codice del Perito, o di atti recanti nocumento alla Categoria professionale, all'Associazione o ai suoi scopi, o ad uno dei suoi Soci, provvederà ad informare dei fatti il Collegio del Probiviri per le possibili sanzioni di cui all'articolo che segue.



Art. 11.9

Il Collegio dei Probiviri potrà emettere, a carico del Socio che ha commesso infrazione o a carico dell'eventuale Socio che ha segnalato infrazioni risultate non veritiere, nota di deplorazione, provvedimento di sospensione, invito a rassegnare le dimissioni, dandone comunicazione, tramite il Consiglio, ai Soci interessati.

Art.11.10 Indegnità

Per i casi di indegnità previsti dall'Art. 3.4 dello Statuto, ogni notizia o informazione divenuta di pubblico dominio, comunque pervenuta all'Associazione, può comportare la sospensione ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, con contestuale temporanea cancellazione dagli elenchi pubblici previsti dalla Legge 4 del 26/01/2013, senza necessità di preventiva delibera o specifica dichiarazione da parte degli organi dell'Associazione.

Su eventuali provvedimenti, entro 6 mesi dall'intervenuta sospensione, è chiamato a giudicare il Collegio dei Probiviri, che può, se ne sussistono gli estremi, irrogare un ulteriore periodo di sospensione, al termine del quale dovrà comunque decidere definitivamente circa l'espulsione o il pieno reintegro del Socio, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.



TITOLO XII

Organizzazione e funzionamento

Art. 12.1

Assemblea

- a) L'Assemblea deve essere convocata sia in prima che in seconda convocazione almeno una volta all'anno, entro il 15 febbraio di ogni anno, dal Consiglio oppure, tutte le volte che lo stesso lo richieda, ed ancora su domanda di almeno il 15% dei Soci, nei modi indicati dall'Art. 4.1 - Titolo IV - dello Statuto.
- b) In caso di mancata convocazione dell'Assemblea ordinaria da parte del Consiglio Direttivo potrà provvedersi a iniziativa anche di un solo Socio con ricorso diretto al Presidente del Tribunale della Sede dell'Associazione.
- c) La data ed il luogo di riunione sono fissati dal Consiglio e portati a conoscenza dei Soci almeno 30 giorni prima a mezzo di comunicazione postale e/o posta elettronica e/o fax comprendente l'ordine del giorno stabilito dal Consiglio e contestuale inserimento della convocazione sul sito istituzionale dell'associazione.
L'ordine del giorno dovrà comprendere anche gli argomenti proposti per iscritto, almeno trenta giorni prima della sua stesura, su domanda di almeno il 15% dei Soci.
L'Assemblea non potrà deliberare in merito agli argomenti trattati alla voce "Varie" dell'ordine del giorno ma soltanto formulare raccomandazioni.
- d) Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi salvo le prescrizioni particolari di altri commi dello Statuto e del Regolamento.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.
- e) Quando è ammesso il voto per delega, ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega scritta.
- f) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza in proprio e per valida delega del 50% dei Soci.
Se i Soci intervenuti sono in numero minore, l'Assemblea, già convocata in seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Art. 12.2

Il **Consiglio Direttivo** ha le seguenti funzioni:

- a) Realizzare le delibere dell'Assemblea.
- b) Esaminare le questioni e le proposte dei Soci così come le altre che esso giudica conveniente trattare.
- c) Organizzare e programmare i lavori dell'Associazione.
- d) Stabilire il regolamento degli esami per l'attribuzione delle diverse qualifiche dei Soci.
- e) Amministrare i beni dell'Associazione.



- f) Redigere l'Ordine del giorno dell'Assemblea.
- g) Proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote di iscrizione annuali ed i bilanci dell'Associazione.
- h) Fare tutto quanto occorre perché Statuto, Regolamento e Codice del Perito siano rispettati ed applicati.
- i) Costituire Commissioni per fini particolari. La composizione, il funzionamento, il mandato e la durata di ciascuna Commissione sono decisi dal Consiglio in carica.
- j) Istituire Delegazioni Regionali oggetto di separato specifico regolamento.

Art. 12.3

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno alle date e nei luoghi fissati dal Presidente, che lo potrà inoltre convocare tutte le volte che lo giudicherà utile per gli interessi dell'AIPAI. Lo dovrà convocare anche se almeno due Consiglieri lo richiedessero per iscritto, motivando la richiesta.

Art. 12.4

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza ed il voto non può essere espresso per delega. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle sedute verrà redatto il verbale, che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 12.5 Elezioni

Solo i soci **Effettivi** ed i soci **Senior**, purché in regola con il pagamento delle quote associative, costituiscono l'elettorato attivo, e se hanno maturato il tempo minimo previsto per le proprie candidature, anche passivo negli organi di rappresentanza.

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, sono eletti dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressa a scrutinio segreto, per mezzo di schede o di altro valido sistema di votazione.

Qualora l'Assemblea si svolga con sistemi a distanza, online o in forma mista on side/online, sistemi preventivamente validati dal Consiglio Direttivo, non è ammesso il voto per delega per chi partecipa on line. Nel caso di votazioni per le elezioni del CD e dei Probiviri Il sistema scelto dal CD dovrà garantire la segretezza del voto on line e che il voto venga espresso in modo corretto.

La candidatura a Consigliere dell'Associazione preclude la candidatura contemporanea nel Collegio dei Probiviri.

La disponibilità a far parte del Collegio dei Probiviri dell'Associazione preclude la candidatura contemporanea nel Consiglio Direttivo.

Per quanto riguarda il **Consiglio Direttivo**, pena nullità del voto, non potrà essere espresso un numero di preferenze superiore a 9 (nove) Consiglieri.

Per quanto riguarda il **Collegio dei Probiviri**, pena nullità del voto, non potrà essere espressa più di 3 (tre) preferenze.



Art. 12.6 Incompatibilità

a) Due o più Soci Effettivi o Senior appartenenti alla medesima Società peritale non possono occupare contemporaneamente ruoli istituzionali in AIPAI (Consiglio Direttivo e Collegio Dei Probiviri).

Nel caso in cui tale situazione si dovesse verificare uno solo dei Soci potrà restare in carica, mentre gli altri dovranno dimettersi dalla propria carica.

In mancanza di immediate dimissioni, i Soci interessati decadranno dalle proprie rispettive cariche.

b) Un Socio non può ricoprire cariche associative in AIPAI qualora egli stesso, o un suo Socio nella Società di Perizie di comune appartenenza, ricopra ulteriori cariche in associazioni di Società Peritali.

Il Socio che si trovasse in tale fattispecie non dovrà e non potrà proporre la Sua candidatura né al Consiglio Direttivo né al Collegio dei Probiviri.

Nel caso in cui tale situazione si dovesse concretizzare nel corso del suo mandato, il Socio interessato dovrà dimettersi dalla propria carica entro 30 gg.

Art. 12.7 Elezioni del Consiglio Direttivo

Sono previste le seguenti modalità di candidatura/votazione/elezione:

- a) entro il 15 Settembre dell'anno in cui sono previste le elezioni, il Consiglio Direttivo uscente deve pubblicare l'elenco dei candidabili/eleggibili.
- b) Entro il 20 Novembre devono essere presentate al Consiglio Direttivo le candidature e/o le "Liste" con indicazione:
 - dei nominativi dei candidati ;
 - dell'eventuale programma elettorale.
- c) Le candidature e/o le "Liste" con indicazione dei candidati ed esposizione dei programmi devono essere pubblicate/notificate ai Soci dal Consiglio, entro il 30 Novembre. Possono essere votati candidati appartenenti a liste diverse.
- d) Eseguita la votazione, il Presidente dell'Assemblea la dichiara chiusa e, assistito dal Segretario dell'Assemblea e da due Scrutatori da lui scelti tra i Soci presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio e ne proclama il risultato.
- e) Risultano eletti Consiglieri coloro che hanno ottenuto più voti.
- f) In caso di parità di voti sono anteposti i candidati più anziani per iscrizione in AIPAI.



- g) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, i restanti cooptano (i) il primo (i) dei non eletti che subentra.

Art. 12.8 Elezione del Collegio dei Proviviri

I Proviviri sono eletti dalla stessa Assemblea dei Soci convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Sono previste le seguenti modalità di votazione/elezione :

- a) entro il 15 settembre dell'anno in cui sono previste le elezioni, il Consiglio Direttivo uscente deve pubblicare l'elenco dei candidabili/eleggibili.
- b) Entro il 20 Novembre devono essere presentate al Consiglio Direttivo eventuali disponibilità.
- c) L'elenco deve essere pubblicato/notificato ai Soci dal Consiglio, entro il 30 Settembre.
- d) Eseguita la votazione, il Presidente dell'Assemblea la dichiara chiusa e, assistito dal Segretario dell'Assemblea e da due Scrutatori da lui scelti tra i Soci presenti, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio e ne proclama il risultato.
- h) Risultano eletti Proviviri coloro che hanno ottenuto più voti.
- i) Tra questi è eletto Presidente del Collegio colui che ha ottenuto più voti.
- j) In caso di parità di voti sono anteposti i candidati più anziani per iscrizione in AIPAI.
- k) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri o uno o più Proviviri vengono cooptati e subentrano i primo dei non eletti.

Art. 12.9 Il Presidente

- a) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, per tutti gli atti.
- b) Nessun'altra carica è cumulabile a quella di Presidente dell'Associazione.
- c) La durata in carica del Presidente è prevista per tre anni, e la stessa persona può ricoprirla al massimo per due mandati consecutivi.
La rieleggibilità si riacquista dopo che sia trascorso almeno un mandato triennale completo.
- d) In caso di dimissioni, la decadenza o qualunque altra circostanza che renda vacante la carica di Presidente, il Consiglio Direttivo oltre alla cooptazione del primo dei non eletti provvederà al rinnovo di tutte le Cariche.
- e) Se nell'ambito del CD così reintegrato, non risultasse possibile giungere all'individuazione di un nuovo Presidente, l'intero CD decade e vengono indette nuove elezioni.



Art. 12.10 Il Vice Presidente

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti ed in tutte le sue attribuzioni dal Vice Presidente.

Art. 12.11 Il Segretario

- a) Il Segretario coadiuva il Presidente nel dirigere l'attività degli Uffici, sorvegliandone il regolare andamento di cui risponde nei confronti del Presidente stesso e del Consiglio Direttivo.
- b) Svolge le funzioni di Segretario nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- c) Cura la compilazione dei relativi verbali, la regolare tenuta dei registri delle deliberazioni ed il funzionamento dell'archivio.
- d) In caso di assenza o impedimento è sostituito dal componente del Consiglio Direttivo meno anziano di età, che non sia il Tesoriere.

Art. 12.12 Il Tesoriere

- a) Il Tesoriere sovrintende agli uffici finanziari dell'Associazione e ne cura l'amministrazione ordinaria.
Ha la custodia e la responsabilità dei fondi economici e degli altri valori di proprietà dell'Associazione.
- b) Assicura la regolare tenuta dei registri contabili e di ogni altra struttura sussidiaria che si rendesse utile istituire, dà al Presidente ed al Consiglio Direttivo ogni opportuno suggerimento atto a garantire la regolarità della gestione finanziaria, nel pieno rispetto del bilancio preventivo.
- c) Predispose gli elementi per la formulazione del Bilancio di previsione e del conto consuntivo e compila la relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- d) Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Associazione, paga, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati stabiliti dal CD.
È responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.

Art. 12.13 Il Comitato Tecnico Scientifico

- e) Il Consiglio Direttivo provvede a nominare (con facoltà di revoca e sostituzione in qualsiasi momento) un Comitato Tecnico Scientifico formato da tre soci Senior, che non ricoprano altri incarichi nell'associazione.
- f) Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di individuare le competenze, intese come somma di abilità e di conoscenze, ritenute necessarie per il miglioramento della formazione dei soci, suggerendo i corsi da frequentare per lo scopo e riferendone al Consiglio Direttivo che dovrà definitivamente deliberare in proposito.



g) La durata in carica è prevista per tre anni.



TITOLO XIII

Regolamento finanziario ed economico

Art. 13.1

La quota associativa annuale prevista per le diverse categorie di Soci dovrà essere versata alla sede della Tesoreria dell'AIPAI a partire dal giorno dell'Assemblea ed entro 90 giorni successivi a tale data.

I Soci Junior sono tenuti a pagare l'intera quota annuale per loro prevista se la loro ammissione all'AIPAI è stata notificata ad essi nel primo semestre dell'anno sociale, altrimenti sono tenuti a pagare per il primo anno metà della quota.

Una volta superato l'esame per l'acquisizione della qualifica di Socio Effettivo o Senior, il candidato è tenuto a pagare la nuova quota a partire dal giorno della prima Assemblea convocata dopo il superamento dell'esame.

Art. 13.2

Il Socio che non avrà provveduto al versamento entro i termini prestabiliti sarà considerato dimissionato, ma avrà il diritto di farsi riscrivere pagando la quota arretrata.

Art. 13.3

Colui che non avrà pagato la quota per due annualità consecutive non potrà ottenere la reinscrizione se non con le modalità previste per le nuove iscrizioni.

Art. 13.4

In caso di dimissioni durante l'anno sociale la quota resterà acquisita dall'AIPAI.



CODICE DEL SOCIO AIPAI

TITOLO XIV

Aspetti Etici, Deontologici e Comportamentali applicabili

Art. 14.1 Correttezza e moralità

Il Socio deve uniformare il proprio comportamento alle disposizioni di legge vigenti, ai principi di correttezza e lealtà professionale e deve altresì uniformare la propria vita, anche privata a principi di dignità e decoro, evitando situazioni e comportamenti che possano arrecare discredito alla propria categoria professionale.

Art. 14.2 Riservatezza

Il Socio è vincolato al rispetto del segreto professionale con il divieto assoluto di divulgare fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza per ragioni connesse all'esercizio della professione, salvo nel caso di azioni giudiziali, di provvedimenti disciplinari a suo carico, oppure quando ne sia stato espressamente sciolto dal mandante.

Art. 14.3 Indipendenza, infedeltà e incompatibilità

Art. 14.3.1

Il Socio deve esercitare la professione in assoluta indipendenza e imparzialità nell'esecuzione del mandato, evitando le situazioni che possano determinare una limitazione o un costringimento della sua libertà operativa nel sereno svolgimento dell'attività professionale.

Art. 14.3.2

Il Socio deve rifiutare l'assunzione di incarichi professionali allorché si verificano situazioni di incompatibilità.

Art. 14.3.3

In particolare, il Socio non può prestare contemporaneamente, anche per interposta persona, la sua opera professionale o comunque la sua consulenza a favore di parti che si possano trovare in posizioni antagoniste in una medesima pratica.

Tuttavia dopo aver assistito o rappresentato una parte, può assumere un incarico professionale nella medesima pratica dalla controparte solo se la prima parte espressamente presta il proprio consenso.



Art. 14.4 Rapporti con i colleghi

Art. 14.4.1

Il Socio ha il dovere di improntare i suoi rapporti con i Colleghi a principi di massima lealtà e correttezza, astenendosi dal compiere atti che possano arrecare ai medesimi danni di qualsivoglia natura.

Art. 14.4.2

In particolare, il Socio non può, al fine di procurarsi pubblicità e clientela, diffondere notizie relative alle prestazioni in corso di svolgimento, attribuire a sé la paternità del lavoro compiuto da altri Colleghi, servirsi di persone che, per il loro ruolo o per l'autorità che rivestono, potrebbero essere in grado di dirottare oggettivamente clienti verso il Socio.

Art. 14.4.3

Il Socio non può assumere incarichi che siano svolti contemporaneamente da altri professionisti. Nel caso di incarico affidato in precedenza ad altro professionista, deve astenersi dallo svolgimento di attività relative alla pratica se prima non ha accertato che il cliente abbia definito i rapporti con lo stesso.

Art. 14.5 Pubblicità

Il Socio potrà liberamente studiare e diffondere a mezzo stampa o per via telematica la pubblicità del proprio studio. La stessa dovrà essere comunque improntata al buon gusto, non contenere alcun richiamo a professioni regolamentate da appositi albi ed ordini, ma soprattutto non essere ingannevole.

Art. 14.6 Rapporti con i clienti

Art. 14.6.1

I rapporti con i clienti debbono essere improntati a principi di massima correttezza e lealtà.

Art. 14.6.2

Il Socio deve accettare un incarico professionale solo se è sicuro di poterlo seguire e portare a termine con scienza, coscienza, diligenza, scrupolo ed attenzione, avendo costantemente cura di tutelare sempre e comunque l'interesse del proprio cliente, da anteporre anche al proprio interesse personale.

Art. 14.6.3

In particolare, il Socio deve costantemente aggiornare il cliente sull'evoluzione della pratica affidata, con esso concordando ogni decisione importante ed ogni procedura difforme dalla normalità.

Art. 14.6.4

Il Socio deve inoltre qualificarsi, anche con il titolo che eventualmente gli compete, con esattezza e precisione sin dal primo contatto con il cliente, in modo da evitare incomprensioni ed equivoci da parte di quest'ultimo.

Art. 14.6.5

Il Socio deve rendere edotto il cliente di tutti i dubbi e le perplessità che emergono dall'esame delle modalità del sinistro, avendo l'obbligo di rinunciare immediatamente all'incarico ricevuto ove si accorga che il cliente si stia avvalendo della sua opera professionale per compiere una truffa o per porre in essere atti o richieste che possano comunque configurare ipotesi di reato.

